

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della libertà altrui.

Art. 2.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 3.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, ispirate ai principi di gradualità e proporzionalità all'infrazione disciplinare e per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente cui è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). **Secondo gli stessi principi di gradualità e proporzionalità la recidività costituisce aggravante per la comminazione di sanzioni disciplinari.**

Art. 4.

Le sanzioni disciplinari di norma, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale. Come quest'ultimo, dunque, esse seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola all'altra o di passaggio da un grado di scuola all'altro.

Art. 5.

1. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. Al fine di non creare pregiudizio nei confronti di uno studente che passi ad altra scuola, si manterrà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che lo hanno visto coinvolto.
2. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo *iter* fino alla conclusione.

Art. 6.

I Consigli di Classe dovranno tenere conto dei provvedimenti disciplinari, nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio di metà anno e finale, nonché per gli studenti del triennio, nell'attribuzione del credito formativo.

Art. 7.

Nell'irrogare provvedimenti disciplinari la scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Ai sensi della normativa vigente, le sanzioni hanno effetto sul voto di comportamento che, qualora sia inferiore a 6/10, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Art. 8.

I comportamenti che trasgrediscono ai doveri declinati nelle 4 macro-aree di cui al TITOLO I Capo II, Art. 8 (Doveri degli studenti), ai divieti espliciti presenti nel Regolamento di Istituto, nei Regolamenti specifici dei laboratori, nel Regolamento dei Viaggi di Istruzione e nel Regolamento di Sicurezza, attivano da parte dell'Organo collegiale di disciplina un procedimento amministrativo che mira a stabilire l'effettiva responsabilità dello studente e, nel caso, a censurare comportamenti irregolari con l'irrogazione di una sanzione. L'Organo di disciplina renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

I comportamenti censurabili sono stati tipizzati, **a puro scopo indicativo e non esaustivo**, in 2 tabelle che individuano anche il soggetto sanzionatorio, la procedura e la sanzione corrispondente ad ogni tipologia di infrazione. Tali tabelle fanno riferimento a:

- infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali (tabella A);
- infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella B);
- infrazioni disciplinari sull'uso dei cellulari in riferimento al regolamento specifico di cui al Titolo V, Capo II, artt. 87-95 (Tabella C)

allegate al seguente regolamento.

Art. 9. – Classificazione delle sanzioni.

Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:

- sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**, per infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali (vd. Tabella A). Tali sanzioni sono individuabili in attività a vantaggio della comunità stessa e ispirate per quanto possibile alla riparazione del danno. Esse sono comminabili anche come alternativa alla sospensione dalla frequenza delle lezioni o accessorie ad essa;
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo inferiore a 15 giorni**, comminate soltanto in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri esplicitati nella Tabella A e B. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica;
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo superiore a 15 giorni**, adottate solo se ricorrono le seguenti necessarie condizioni:
 - devono essere stati commessi atti che violino la dignità e il rispetto della persona, in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
 - il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite di allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere di una situazione di pericolo.
 - il fatto deve risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduto indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, saranno eventualmente svolti anche dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, responsabilizzazione e reintegro nella comunità scolastica;
- sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico**, prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di atti che violino la dignità della persona, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.
 - non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**, nei casi più gravi di quelli già indicati nel punto d ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.
- ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale.

TABELLA A: Infrazioni disciplinari non gravi, facilmente accertabili. La recidività costituisce aggravante.

TABELLA A	COMPORTEMENTI CHE SI CARATTERIZZANO COME INFRAZIONI	RILEVATORE DELL'INFRAZIONE	PROCEDURA	ORGANO DISCIPLINARE E SANZIONI DISCIPLINARI
Infrazioni riguardo la FREQUENZA (art. 3 D.P.R. 249/1998 - Doveri) "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"	1) Elevato numero di assenze, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate.	Coordinatore di Classe	Informativa alla famiglia	Nessuna
	2) Assenze "strategiche"	Docente/-i coinvolti	Richiamo verbale, annotazione del docente/-i interessato/-i sul RE (Note disciplinari) nel caso si rilevasse sistematicità	Il CdC può comminare una sanzione disciplinare alternativa (lavoro didattico extra)
		Coordinatore di Classe	Dopo 3 Note disciplinari, colloquio con la famiglia	
	3) Assenze ingiustificate dalla famiglia	Docente	Richiamo verbale	Nessuna
			Al 3° giorno non ammissione alle lezioni e Nota sul RE	
		Coordinatore di Classe	Informativa alla famiglia	
	4) Assenze collettive saltuarie non continuative ma frequenti	Docente	Richiamo verbale	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 4 casi, Nota disciplinare <i>ad personam</i> ¹ , segnalazione al rappresentante dei genitori, informativa alle famiglie.	Il CdC può decidere di irrogare una sanzione disciplinare alternativa (lavoro didattico extra, sospensione da attività ricreative)
	5) Ritardo al "rientro" dall'intervallo o al cambio dell'ora, assenza non autorizzata dall'aula.	Docente	Richiamo verbale o Nota disciplinare in caso di reiterazione	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 3 Note disciplinari, sottoporrà al CdC l'eventuale sanzione disciplinare alternativa	Il CdC irroga eventuale sanzione disciplinare alternativa (lavoro didattico extra, attività utili per la comunità scolastica...)
Infrazioni riguardo il RISPETTO DEGLI ALTRI (art. 3, comma 2 e 3, D.P.R. 249/1998 - Doveri) : "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, la privacy e che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	1) Interventi non opportuni durante le lezioni, interruzioni continue, atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti	Docente	Richiamo verbale e Nota disciplinare in caso di persistenza del comportamento	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 3 Note disciplinari, sottoporrà al CdC l'eventuale sanzione disciplinare alternativa	Il CdC irroga eventuale sanzione disciplinare alternativa (lavoro didattico extra, attività utili per la comunità scolastica...)
	2) Non rispetto del materiale altrui	Docente	Richiamo verbale e Nota disciplinare in caso di persistenza del comportamento	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 3 Note disciplinari, sottoporrà al CdC l'eventuale sanzione disciplinare alternativa	Il CdC irroga eventuale sanzione disciplinare alternativa (lavoro didattico extra, attività utili per la comunità scolastica...)
	3) Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti	Docente	Richiamo verbale e Nota disciplinare in caso di persistenza del comportamento	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 3 Note disciplinari, sottoporrà al CdC l'eventuale sanzione disciplinare alternativa	Il CdC irroga eventuale sanzione disciplinare alternativa (lavoro didattico extra, attività utili per la comunità scolastica...)

TABELLA A	COMPORAMENTI CHE SI CARATTERIZZANO COME INFRAZIONI	RILEVATORE DELL'INFRAZIONE	PROCEDURA	ORGANO DISCIPLINARE E SANZIONI DISCIPLINARI
Infrazioni riguardo il RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE (art. 3, comma 4, D.P.R. 249/1998 - Doveri): "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute"	1) Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati. Uso inappropriato e potenzialmente pericoloso di materiali e arredi didattici e non didattici. Lancio di oggetti non contundenti.	Docente	Richiamo verbale e Nota disciplinare in caso di persistenza del comportamento	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 2 Note disciplinari, invierà informativa alla famiglia e sottoporrà al CdC la proposta di una sanzione disciplinare	Il CdC irroga sanzione disciplinare alternativa (lavoro didattico extra, responsabilità su un particolare compito, lavoro utile per la scuola)
	2) Non osservanza del divieto di fumo (prima infrazione)	Docente	Richiamo verbale e Nota disciplinare	Il CdC irroga sanzione disciplinare alternativa. La sanzione pecuniaria è irrogata dal Responsabile del controllo all'applicazione del divieto
		Coordinatore di Classe	Informativa alla famiglia se lo studente è minorenni e denuncia al Responsabile preposto al controllo e all'applicazione del divieto (L.584/1975 e C.M.4/2001).	
Infrazioni riguardo il RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE (art. 3, comma 5, D.P.R. 249/1998 - Doveri): "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	1) Mancanza di mantenimento di pulizia dell'ambiente; incisione e scritte su banchi, porte, muri.	Docente	Richiamo verbale e Nota disciplinare in caso di persistenza del comportamento	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 2 Note disciplinari, invierà informativa alla famiglia e proporrà al CdC una sanzione disciplinare	Il CdC irroga sanzione disciplinare alternativa (pulizia degli ambienti, lavoro utile per la scuola)
	2) Danneggiamento involontario delle attrezzature dei laboratori (danno lieve)	Docente	Richiamo verbale e Nota disciplinare in caso di persistenza del comportamento	Nessuna
		Coordinatore di Classe	Dopo 2 Note disciplinari, invierà informativa alla famiglia e proporrà al CdC una sanzione disciplinare	Il CdC irroga sanzione disciplinare alternativa (pulizia degli ambienti, lavoro utile per la scuola)

¹ "La responsabilità disciplinare è personale." (D.P.R. 249/1998 art. 4, comma 3). Per questo la cd. nota alla classe non ha nessun valore. Eventuali ed eccezionali sanzioni collettive vanno considerate a tutti gli effetti un insieme di note individuali (nota a tutti gli studenti di quella classe, esclusi gli assenti).

TABELLA B: Infrazioni disciplinari gravi. La recidività costituisce aggravante.

TABELLA B	COMPORAMENTI CHE SI CARATTERIZZANO COME INFRAZIONI	RILEVATORE DELL'INFRAZIONE	PROCEDURA	ORGANO DISCIPLINARE E SANZIONI DISCIPLINARI
<p>Infrazioni riguardo la FREQUENZA (art. 3 D.P.R. 249/1998 - Doveri) "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"</p>	<p>1) Assenze collettive continuative (occupazione illecita dei locali scolastici), limitazione del libero accesso all'Istituto.</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa.</p>
	<p>2) Uscita non autorizzata dall'Istituto</p>	<p>Docente/Coordinatore di Classe</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa</p>
<p>Infrazioni riguardo il RISPETTO DEGLI ALTRI (art. 3, comma 2 e 3, D.P.R. 249/1998 - Doveri) : "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, la privacy e che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</p>	<p>1) Ricorso alla violenza all'interno di una discussione o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa</p>
	<p>2) Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa</p>
	<p>3) Propaganda e teorizzazione della discriminazione di altre persone</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa</p>
	<p>4) Lancio di oggetti contundenti</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa</p>
	<p>5) Aggressione fisica contro le persone</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa</p>
	<p>6) Falsificazione di atti amministrativi e/o documenti ufficiali</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, Il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa</p>
	<p>7) Furto/ sottrazione (beni altrui o dell'Istituto, atti amministrativi, documenti ufficiali)</p>	<p>Docente</p>	<p>Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito</p>	<p>Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, risarcimento del danno e sanzione disciplinare alternativa Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Istituto per la sospensione oltre i 15 giorni. Denuncia alle Autorità competenti.</p>

TABELLA B	COMPORTAMENTI CHE SI CARATTERIZZANO COME INFRAZIONI	RILEVATORE DELL'INFRAZIONE	PROCEDURA	ORGANO DISCIPLINARE E SANZIONI DISCIPLINARI
Infrazioni riguardo il RISPETTO DEGLI ALTRI (art. 3, comma 2 e 3, D.P.R. 249/1998 - Doveri) : "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, la privacy e che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	8) Mancata testimonianza a fatti di cui oggettivamente lo studente è testimone	Docente	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, il Dirigente scolastico. Sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni più eventuale sanzione accessoria. Possibilità di commutazione in sanzione disciplinare alternativa
	9) Atti di bullismo sotto forma di comportamenti aggressivi, intimidatori nei confronti di pari (molestie verbali, aggressioni fisiche, atteggiamenti persecutori, di discriminazione etnica, confessionale, di genere o di orientamento sessuale.	Docente, Coordinatore di Classe su segnalazione di terzi	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, sanzione disciplinare alternativa (per es. elaborato scritto - occasione di riflessione sull'infrazione contestata o altra attività). Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Istituto per la sospensione oltre i 15 giorni. Denuncia alle Autorità competenti.
Infrazioni riguardo il RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE (art. 3, comma 4, D.P.R. 249/1998 - Doveri): "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute"	1) Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati	Docente, Coordinatore di Classe su segnalazione di terzi	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 5 giorni, risarcimento del danno e sanzione disciplinare alternativa (per es. lavori utili alla comunità scolastica).
	2) Danneggiamento colposo reiterato o doloso di attrezzature e strutture	Docente, Coordinatore di Classe su segnalazione di terzi	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 5 giorni, risarcimento del danno e sanzione disciplinare alternativa (per es. lavori utili alla comunità scolastica).
	3) Infrazioni che si ripetono dopo sanzioni già applicate	Coordinatore di Classe	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 5 giorni, sanzione disciplinare alternativa
	4) Favoreggiamento nell'intrusione di estranei nell'edificio scolastico	Docente, Coordinatore di Classe su segnalazione di terzi	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 5 giorni, sanzione disciplinare alternativa
	5) Allontanamento non autorizzato dalle aree di pertinenze dell'Istituto	Docente, Coordinatore di Classe su segnalazione di terzi	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 5 giorni, sanzione disciplinare alternativa
	6) Recidiva nella inosservanza o elusione del divieto di fumare nei locali della scuola	Docente, Coordinatore di Classe su segnalazione di terzi	Nota disciplinare, contestazione di addebito e denuncia al Responsabile preposto al controllo e all'applicazione del divieto (L.584/1975 e C.M.4/2001).	Il CdC, il Dirigente scolastico per la sospensione delle lezioni fino a 5 giorni, sanzione disciplinare alternativa. La sanzione pecuniaria è irrogata dal Responsabile del controllo all'applicazione del divieto
	7) Detenzione o distribuzione di alcol, sostanze stupefacenti di materiali comunque proibiti dalla legge	Docente, Coordinatore di Classe su segnalazione di terzi	Nota disciplinare, informativa all'Ufficio di Presidenza, contestazione di addebito	Il CdC, Dirigente scolastico per la sospensione fino a 15 giorni. Il Dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto per la sospensione oltre i 15 giorni. Denuncia alle Autorità competenti.

Art. 10.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari così elencate in ordine di gravità di cui all'Art. 9 di questa sezione, si individuano i rispettivi organi competenti:

- Art. 9 punto **a**: il docente, il Dirigente scolastico o il Consiglio di Classe nella composizione ristretta ai soli docenti.
- Art. 9 punto **b**: il Consiglio di Classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitori di questi) e di successiva e conseguente surroga.
- Art. 9 punto **c, d, e**: il Consiglio di Istituto, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitori di questi) e di successiva e conseguente surroga.
- nel caso in cui uno studente dovesse essere individuato come responsabile di infrazione disciplinare durante lo svolgimento degli Esami di Stato, l'organo competente è la Commissione d'esame nominata.

Art. 11 – Tipologie di procedure e procedimenti disciplinari:

- a. **Richiamo verbale** del docente e/o del Dirigente: gli studenti sono soggetti a richiamo verbale che può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione.
- b. **Nota disciplinare** sul Registro Elettronico apposta dal docente rilevatore dell'infrazione o dal Coordinatore su segnalazione di altri docenti, personale A.T.A., o studenti che abbiano assistito a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile; anche la Nota disciplinare può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione;
- c. **Colloquio con la famiglia**: il docente, il Coordinatore di classe o l'Ufficio di Presidenza, invia un'informativa alla famiglia dello studente per fissare un incontro atto a chiarire la situazione disciplinare dello studente interessato.
- d. **Contestazione di addebito**: il docente o il Coordinatore di Classe, entro 10 giorni lavorativi dalla rilevazione della presunta infrazione disciplinare - preventivamente annotata sul Registro elettronico -, verifica la sussistenza di elementi concreti e precisi (colloquio con lo studente interessato e/o la famiglia o con terzi), dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. In tal caso avvia il procedimento tramite modello predisposto in cui si contesta allo studente interessato la responsabilità di infrazione disciplinare. Tale procedimento con il suo valore di preventivo ammonimento, è anche lo strumento con cui lo studente esercita il diritto di difesa, entro 3 giorni dal ricevimento, in forma scritta al Dirigente scolastico che la inoltrerà al Consiglio di classe.
- e. **Irrogazione della sanzione disciplinare**: entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta dello studente a cui si è contestata un'infrazione disciplinare, l'Organo disciplinare competente di cui all' art. 10, si riunirà per porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti e valuta l'eventuale comminazione di sanzione disciplinare. In caso affermativo delibera la sanzione da irrogare, esplicitando nel verbale in maniera chiara e diffusa la motivazione della delibera che è oggetto di verbalizzazione. La motivazione della delibera, la tipologia di sanzione comminata, nonché la possibilità di commutarla con la sanzione alternativa, saranno comunicate tempestivamente allo studente interessato e alla famiglia, tramite modello predisposto.
- f. **Possibilità di commutazione della sanzione**: entro 3 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione di irrogazione di sanzione disciplinare, lo studente interessato deve comunicare in forma scritta al Dirigente scolastico la scelta tra la sanzione e l'attività alternativa. Qualora entro tale data lo studente non abbia provveduto a comunicare la propria scelta, il procedimento avrà conclusione con l'irrogazione della sanzione disciplinare.
- g. **Conclusione del procedimento**: esaurita la sanzione o non sussistendo i presupposti per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare, il Coordinatore di classe avrà cura di comunicare allo studente e alla famiglia, tramite modello predisposto e annotazione sul Registro Elettronico la

conclusione del procedimento disciplinare e di allegare la documentazione relativa nel fascicolo personale dello studente.

Art. 12 – Impugnazioni.

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/1998 e successive integrazioni, contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), in forma scritta e indirizzato al Dirigente scolastico, entro il termine di 15 giorni dall'irrogazione della sanzione stessa, all'Organo di Garanzia interno di cui agli artt. 25-30 del Regolamento d'Istituto. L'Organo di Garanzia dovrà decidere entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 del D.P.R. 249/1998 e successive integrazioni, è altresì possibile rivolgersi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale la cui composizione è regolata nell'art. 5 comma 3 del D.P.R. 235/2007 e che deve esprimere il proprio parere entro il termine di 30 giorni.
3. Essendo il procedimento disciplinare verso uno studente un'azione di natura amministrativa, ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/1990. Ai sensi di tale legge, il sistema di impugnazioni delineato non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 13 – Indicazioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.
3. Ogni modifica al presente Regolamento, previa la condivisione di tutte le parti, dovrà essere approvata a maggioranza dal Consiglio d'Istituto